



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di Brescia

Sezione spec. Impresa

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori

Dott. Stefano Rosa, Presidente

Dott. Raffaele Del Porto, giudice

Dott. Stefano Franchioni, giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa avente n. 11869/2014 R.G. promossa da:

HIERAX LTD, con sede in Londra (GB), rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrè Castelli del foro di Cagliari, Martin Cordella del foro di Belluno e Carlo Malossi del foro di Modena elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giulio Soldà in Brescia, Via Mantova, n. 38 giusta procura stesa in calce all'atto di citazione

ATTRICE

contro

QUIDEX S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dagli avv. ti Ettore Scandale del foro di Milano, Stefano Dettoni del foro di Torino e Caterina Braga del foro di Brescia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Brescia, Via Tosio n. 11, giusta procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta

nonchè contro

FIRST SERVICE S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Chiaravalli del foro di Varese, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Varese, Via Piave n. 3 giusta procura stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta

TERZA CHIAMATA

i quali hanno concluso come da verbale d'udienza del 24.11.2016.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione datato 27.05.2014 Hierax Ltd conveniva in giudizio Quidex s.p.a. in liquidazione per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di € 554.942,38 oltre interessi, importo corrispondente al credito vantato dall'attrice nei confronti di Quidex GmbH, società tedesca le cui quote sarebbero state detenute al 100% da Quidex s.p.a. dal 26.10.2004 al 17.04.2012, data in cui la debitrice è stata cancellata dal registro delle imprese di Francoforte.

Nello specifico Quidex s.p.a., nell'esercitare l'attività di direzione e coordinamento della controllata tedesca, avrebbe violato i principi di corretta gestione societaria ledendo così l'integrità del patrimonio sociale di Quidex GmbH. Del danno subito dall'attrice in conseguenza dell'incapienza patrimoniale della società tedesca la convenuta sarebbe tenuta a rispondere ai sensi dell'art. 2497, primo e terzo comma c.c..

Si è costituita Quidex s.p.a. eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello tedesco, la prescrizione del diritto azionato e la carenza di legittimazione passiva in capo a sé e chiedendo nel merito il rigetto delle domande attoree.

A fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta in quanto soggetto sottoposto all'attività di direzione e coordinamento di altra società (First Service s.r.l.), l'attrice chiedeva ed otteneva di essere autorizzata a chiamare in giudizio

First Service, la quale si costituiva eccependo preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice italiano e la prescrizione del diritto risarcitorio e chiedendo nel merito il rigetto delle domande di Hierax.

Con provvedimento del 01.04.2016 il g.i. rigettava l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dall'attrice e dichiarava inammissibili i capitoli di prova articolati da First Service; ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 24.11.2016 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Vanno innanzitutto esaminate le eccezioni preliminari sollevate dalle convenute.

L'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello tedesco è priva di fondamento. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento CE 44/2001, applicabile ai procedimenti instaurati sino al 09.01.2015, infatti "le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro". Avendo la convenuta Quidex s.p.a. sede in Italia va affermata pertanto la giurisdizione del giudice italiano.

Priva di fondamento è altresì l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Quidex. Secondo la prospettazione attorea infatti quest'ultima, quale titolare della totalità delle quote della Quidex GmbH, avrebbe violato i principi di corretta gestione societaria cagionando così una lesione del patrimonio sociale della controllata. Ad escludere la legittimazione di Quidex non può essere invocata la circostanza per cui la stessa sarebbe stata a sua volta controllata da una società terza: come osservato da g.i. con provvedimento del 30.01.2015 infatti nell'ambito dei gruppi piramidali la holding "intermedia" risponde verso il terzo danneggiato ex art. 2497, primo comma c.c. nell'ipotesi in cui essa stessa sia l'artefice della violazione dei principi di cui a detto articolo, come appunto allegato dall'attrice nel caso in esame.

Quanto all'eccezione di prescrizione, anche ad aderire alla (preferibile) tesi della natura extracontrattuale della responsabilità della holding nei confronti dei creditori sociali (così Cass. civ., 25.07.2016, n. 15346), il termine quinquennale risulta essere stato interrotto ex art. 1310 c.c. dai tentativi di esecuzione forzata posti in essere in Germania dall'attrice contro la società tedesca (l'ultimo conclusosi con dichiarazione negativa del terzo pignorato del giugno 2009) e successivamente dalla diffida inviata a Quidex s.p.a. nel luglio 2013 di cui al doc. 11.

Nel merito le domande attoree non possono trovare accoglimento.

L'attrice censura la condotta delle convenute per non aver adempiuto i propri obblighi di vigilanza, per non aver preso gli opportuni provvedimenti per porre rimedio alle "gravi e molteplici violazioni" messe in atto dall'amministratore unico della controllata, per aver lasciato la società tedesca priva di un organo amministrativo e per aver contribuito alla distrazione del patrimonio di Quidex GmbH.

Eccezion fatta per tale ultima censura (su cui *infra*), la pretesa risarcitoria si fonda pertanto essenzialmente sull'asserita condotta omissiva delle presunte controllanti in violazione dell'art. 2497 c.c..

Le convenute contestano l'applicabilità di detta disciplina al caso in esame ex art. 25 l. 31.05.1995 n. 218 in forza del quale "le società sono disciplinate dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione": essendo Quidex GmbH una società costituita ai sensi del diritto tedesco, non potrebbero trovare applicazione le disposizioni del codice civile concernenti l'attività di direzione e coordinamento.

La tesi è sostenuta senza indicare in che modo l'applicabilità della legge tedesca potrebbe interferire con l'affermazione di una responsabilità delle convenute sicchè l'allegazione è priva dei requisiti minimi per giustificare l'accertamento del diritto tedesco da parte del giudice. In ogni caso oggetto della domanda giudiziale è il riconoscimento della responsabilità in solido della società holding per la lesione cagionata all'integrità patrimoniale della società controllata: essendo il giudice chiamato a valutare l'invocata

responsabilità della convenuta ed, in via solidale, della terza chiamata ed essendo queste ultime costituite secondo il diritto italiano, deve ritenersi che alla presente controversi e trovi applicazione la legge italiana quale legge regolatrice del rapporto direzionale.

Ai sensi dell'art. 2497 c.c. "le società [...] che esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime sono direttamente responsabili [...] nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società". La disposizione de qua delinea quindi una responsabilità basata su condotte di "tipo commissivo" della holding, la quale si serva della controllata per perseguire interessi estranei a quelli di quest'ultima ledendo il patrimonio della stessa. Tali condotte non sono state neppure allegate dall'attrice (salvo quanto si dirà subito appresso), la quale invoca la responsabilità della controllante per essersi disinteressata delle sorti della società tedesca, così in definitiva prospettando una responsabilità illimitata e solidale del socio di maggioranza per le obbligazioni della partecipata, tesi evidentemente insostenibile nelle società di capitali.

La sola condotta commissiva attribuita a Quidex s.p.a. è la presunta distrazione della piattaforma Digitalk di proprietà di Quidex GmbH (valore presunto € 930.000,00), bene che la convenuta avrebbe trasferito presso la propria sede in Italia. A fronte della contestazione di Quidex s.p.a., la quale ha negato la veridicità di tale allegazione, l'attrice ha omesso tuttavia di proporre istanze istruttorie, cosicchè la circostanza dedotta da Hierax deve ritenersi sfornita di qualsiasi supporto probatorio.

Le domande proposte da Hierax contro Quidex s.p.a. e First Service sono pertanto infondate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 16.834,80 (valore: € 554.942,38; studio: € 3.021,60; introduttiva: € 2.026,50; trattazione: € 6.445,00; decisionale: € 5.341,70; utilizzati parametri medi ridotti del 30% eccezion fatta per la fase di trattazione, ridotta del 50% in assenza di attività istruttoria) a favore di Quidex s.p.a. in liquidazione ed in € 10.389,80 (trattazione: non richiesta) a favore di First Service s.r.l.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza od eccezione disattesa,

rigetta le domande proposte da Hierax Ltd contro Quidex s.p.a. in liquidazione e First Service s.r.l.;

condanna Hierax Ltd a rifondere a Quidex s.p.a. in liquidazione le spese di lite che si liquidano in € 16.834,80 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge;

condanna Hierax Ltd a rifondere a First Service s.r.l. le spese di lite che si liquidano in € 10.389,80 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Brescia, camera di consiglio del 14.04.2017

Il Giudice estensore

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Alessandra Paganotti

> Depositata nella Cancelleria del Tribunale di Brescia Ongi 06 MAC 2017

IL CANCELLERE C1
Dott.ssa Alessandra Processo